

PS12096B - FINE DEL MERCATO TUTELATO-ATTIVAZIONE NUOVI CONTRATTI ENEL ENERGIA NEL MERCATO LIBERO - RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 31694

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materia di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa,"* (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTO il proprio provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30373, adottato a conclusione del procedimento istruttorio relativo al caso PS12096, con il quale è stato deliberato che le società Conseed S.r.l. e Seed. S.r.l. hanno posto in essere una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, 21, 24 e 25 del Codice del consumo, consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli, per il tramite di messaggi preregistrati e/o operatori telefonici, in ordine: *i)* all'imminente cessazione del regime di maggior tutela nel settore dell'energia; *ii)* alla conseguente necessità di stipulare tempestivamente un contratto sul mercato libero con la stessa Enel Energia; *iii)* alla sostanziale continuità dei servizi di gas e luce in regime di mercato libero con quelli offerti in regime di maggior tutela, stante l'unicità del gruppo societario (Gruppo Enel).

Siffatta pratica risultava caratterizzata da profili di aggressività in relazione alle insistenti modalità di aggancio dei consumatori da parte di sedicenti operatori appartenenti alla rete di vendita di Enel Energia o anche tramite messaggi preregistrati.

La pratica commerciale di cui è accertata la scorrettezza consisteva, inoltre, nella mancata predisposizione di un efficace sistema di controllo e prevenzione delle modalità con cui le agenzie *partner* e *sub* agenti ad esse collegati, hanno contattato la clientela e acquisito nuovi contratti sul mercato libero dell'energia, nonché di un efficace sistema di repressione delle condotte illecite realizzate dalla rete di vendita.

Con il citato provvedimento è stato altresì deliberato di irrogare alle società Conseed S.r.l. e Seed. S.r.l., in solido, una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 €;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4541 del 23 maggio 2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 16995 del 14 novembre 2023, ha annullato il suddetto provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30373 limitatamente all'importo della sanzione irrogata alle società Conseed S.r.l. e Seed. S.r.l. nei sensi e nei limiti di cui in motivazione demandando, al contempo, all'Autorità la ridefinizione dell'importo di siffatta sanzione *"in coerenza con un rinnovato supporto motivazionale che palesi le ragioni, ove sussistenti, poste a sostegno della quantificazione in misura maggiore rispetto alla quantificazione applicata alle altre agenzie"*, parti del procedimento, alle quali è stata parimenti comminata una sanzione amministrativa pecuniaria in relazione alla medesima pratica commerciale contestata a Conseed S.r.l. e Seed. S.r.l..

Più precisamente, il Consiglio di Stato, ha rilevato che *"non emergono con chiarezza dall'articolato motivazionale del provvedimento impugnato (unico per tutte le imprese coinvolte nella presente vicenda) le ragioni per le quali a fronte di condotte contestate ad altri operatori di settore operanti nel medesimo periodo nell'interesse di Enel in termini corrispondenti, e di un giudizio di gravità formulato richiamando genericamente i medesimi parametri normativi, ai fini dell'effetto dissuasivo (invocato in questa sede dall'amministrazione) la sanzione correttamente parametrata al fatturato, sia stata qualificata per le appellanti in misura percentualmente superiore (pressoché il doppio) rispetto a quelle irrogate ad altre agenzie"*;

CONSIDERATO che la rideterminazione della sanzione da comminare alle società Conseed S.r.l. e Seed. S.r.l., per la violazione accertata con provvedimento del 2 novembre 2022, n. 30373, deve avvenire in contraddittorio con le Parti;

RITENUTA, pertanto, in ottemperanza alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato, la necessità di disporre l'avvio di un'istruttoria al fine di procedere alla rideterminazione della sanzione;

DELIBERA

- a) l'avvio del procedimento nei confronti delle società Conseed S.r.l. e Seed. S.r.l.;
- b) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott. ssa Marina Catalozzi;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 direttamente dalle Parti o da persona delegata;

e) che il procedimento si concluderà entro centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli